

## Edizione di giovedì 28 febbraio 2019

### IVA

**Prestazioni di servizi relative ad immobili e compilazione esterometro**  
di Sandro Cerato

### LAVORO E PREVIDENZA

**Le aliquote per l'anno 2019 alla Gestione Separata Inps**  
di Luca Mambrin

### CRISI D'IMPRESA

**Il voto via pec del creditore dissenziente sul concordato**  
di Luigi Ferrajoli

### AGEVOLAZIONI

**La figura dell'imprenditore agricolo e l'utilizzo potenziale del fondo**  
di Luigi Scappini

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Non accreditabile la ritenuta subita su servizi tecnici in assenza di convenzione**  
di Davide Albonico

## IVA

---

### **Prestazioni di servizi relative ad immobili e compilazione esterometro**

di Sandro Cerato

La compilazione del nuovo adempimento denominato “**esterometro**”, di cui all’[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), presenta alcuni profili di criticità in relazione alle operazioni che devono essere incluse in tale comunicazione, con riferimento alle quali **non sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica**.

Come noto, a partire dallo scorso 1° gennaio 2019, l’[articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. 127/2015](#) prevede che “*per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio*”.

Secondo tale norma, quindi, laddove la **controparte dell’operazione sia un soggetto non residente o non stabilito ai fini Iva**, l’operazione non è documentata da fattura elettronica e pertanto deve essere inclusa nell’esterometro, ferma restando la facoltà del soggetto passivo residente o stabilito di “**sostituire la fattura cartacea con quella elettronica al fine di evitare di inserire l’operazione nell’esterometro**” (possibilità ad oggi **non** prevista per le **operazioni passive**).

Tra le operazioni interessate all’**esterometro** rientrano anche le **prestazioni di servizi relative a beni immobili**, la cui territorialità ai fini Iva è disciplinata dall’[articolo 7-quater D.P.R. 633/1972](#), secondo il quale le operazioni **rilevano territorialmente ai fini Iva in Italia se l’immobile è ivi situato**.

Pertanto, se **l’immobile è situato in Italia** le relative prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti nel nostro Paese, con la conseguenza che:

- se la **prestazione è posta in essere nei confronti di un soggetto residente o stabilito ai fini Iva in Italia**, l’operazione è soggetta ad Iva e deve essere documentata da fattura in formato elettronico (e non deve essere ovviamente inserita nell’esterometro);
- se la **prestazione è effettuata nei confronti di un soggetto non residente o non stabilito ai fini Iva in Italia**, l’operazione è comunque soggetta ad Iva ma non sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica. In tal caso, l’operazione è inclusa nell’**esterometro** a meno che il prestatore emetta facoltativamente la fattura in formato elettronico.

Per le **prestazioni di servizi relative a beni immobili situati in Italia, ma acquisite da soggetti passivi non residenti o non stabiliti ai fini Iva in Italia**, gli obblighi di assoggettamento ad Iva ricadono in capo al **committente nazionale** ([articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)) mediante **integrazione della fattura del prestatore Ue o tramite autofattura in presenza di un prestatore extraUe**.

In entrambi i casi il documento è **cartaceo** (fattura del prestatore Ue o autofattura) e l'operazione deve essere inserita nell'**esterometro**.

Laddove **l'immobile sia situato al di fuori del territorio dello Stato**, la prestazione di servizi è **esclusa da Iva**, ma è necessario distinguere le seguenti casistiche:

- se la **prestazione è posta in essere nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato Ue** (tipicamente quello in cui è ubicato l'immobile, in quanto, il tal caso, il committente è debitore del tributo), ovvero, in ogni caso, se l'immobile è situato in un Paese extraUe (anche in presenza di committente privato), **l'operazione è soggetta all'obbligo di fatturazione** ai sensi dell'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#), con conseguente inclusione della stessa nell'esterometro. Resta ferma la possibilità di emettere facoltativamente la **fattura elettronica** al fine di evitare di includere l'operazione stessa nell'**esterometro**;
- se la prestazione è posta in essere da un **soggetto non residente o non stabilito ai fini Iva in Italia** ed è ricevuta da un committente soggetto passivo d'imposta in Italia (o ivi stabilito), **nessun adempimento è previsto ai fini Iva nel nostro Paese**, in quanto l'operazione è soggetta ad imposta nel Paese in cui è situato l'immobile. Il **committente nazionale** non deve quindi includere l'operazione nell'**esterometro** in quanto **manca l'obbligo di fatturazione** (o autofatturazione).

È appena il caso di ricordare, infine, che **le prestazioni in parola non devono mai essere incluse negli elenchi Intrastat** laddove scambiati con soggetti passivi d'imposta in altro Stato Ue, poiché in tali elenchi devono essere inserite solo le **prestazioni generiche** di cui all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#).

Seminario di specializzazione

## FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Le aliquote per l'anno 2019 alla Gestione Separata Inps***

di Luca Mambrin

Nella recente [circolare n. 19/2019](#) l'Inps ha reso note le aliquote contributive da applicare per l'anno 2019 agli iscritti alla Gestione Separata Inps.

#### **Collaboratori e figure assimilate:**

- l'[articolo 2, comma 57, L. 92/2012](#) ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#) (quali ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, i **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26, ecc.) l'aliquota contributiva e di computo, invariata rispetto allo scorso anno, è, per l'anno 2019, pari al 33%;
- la **L. 81/2017** recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*” ha previsto che, a decorrere dal **1° luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita Iva**, è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**.

La **circolare Inps 19/2019** ha precisato poi che tale aliquota si aggiunge a quelle già attualmente in vigore pari allo:

- **0,50%**, stabilita dall'[articolo 59, comma 16, L. 449/1997](#) (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- **0,22%**, disposta dall'[articolo 7 D.M. 12.07.2007](#), in attuazione di quanto previsto dal [comma 791 L. 296/2006](#).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2019 è stabilita al 24%**.

#### **Professionisti:**

- l'[articolo 1, comma 165, Legge di Stabilità 2017](#) (232/2016) ha disposto che, a

decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%**;

- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie **l'aliquota, per il 2019, è stabilita al 24%**.

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2019** sono complessivamente fissate come segue:

#### **Liberi professionisti**

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

#### **Aliquota 2019**

25,72%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

#### **Collaboratori e figure assimilate**

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

#### **Aliquota 2019**

34,23%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito, che, per l'anno 2019, è stato fissato ad euro 102.543**, mentre il **reddito minimale per l'accredito contributivo** ammonta ad euro 15.878.

Si ricorda infine che, come disposto dall'[articolo 51 Tuir](#), le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all'[articolo 50](#),

comma 1, lett. c-bis, Tuir, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il **31 dicembre 2018** e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l' anno d'imposta 2018 (**24%** per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria, **32,72%** per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1° luglio 2017, **33,23%** per i soggetti obbligati anche ad aliquota DIS-COLL).

Master di specializzazione

## ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CRISI D'IMPRESA

### ***Il voto via pec del creditore dissenziente sul concordato***

di Luigi Ferrajoli

Con l'**ordinanza n. 3860 del 08.02.2019**, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il voto sulla proposta di concordato preventivo trasmesso tramite **posta elettronica certificata (pec)** dal **creditore dissenziente** prima del deposito della relazione del Commissario giudiziale e dell'adunanza dei creditori rende comunque necessaria la presenza del creditore medesimo all'**udienza di omologazione**, nel caso in cui non gli sia stato notificato il decreto di fissazione di tale udienza camerale prevista dall'**articolo 180 L.F.**.

Ciò in quanto tale omissione si esplica in una **violazione del contraddittorio** con conseguente nullità del giudizio, anche nel caso in cui la dichiarazione di voto sia stata **previamente trasmessa a mezzo pec**.

Nel caso specifico, una S.r.l. aveva adito la Suprema Corte impugnando il decreto con cui il Tribunale di Cagliari aveva **omologato il concordato preventivo** di una S.p.a. in liquidazione assumendosi **creditrice dissenziente** rispetto al **piano concordatario depositato**.

Nello specifico, la ricorrente aveva dedotto la violazione del principio di partecipazione al giudizio di omologa con conseguente **violazione del contraddittorio** e del **diritto di difesa**, argomentando come, a seguito della trasmissione via pec del proprio **voto sfavorevole sulla proposta**, non avesse potuto partecipare all'**udienza camerale** a causa dell'omessa **notificazione**, da parte della società debitrice, del **provvedimento di fissazione della stessa**.

Investita della questione, la Prima Sezione ha innanzitutto evidenziato che la comunicazione via pec con cui la società creditrice aveva manifestato il proprio dissenso rispetto alla proposta concordataria, era **idonea all'espressione della volontà del creditore** posto che – come affermato dalla recente giurisprudenza – “*nel computo dei voti, si deve tenere conto non solo dei suffragi inviati in Cancelleria ma anche delle dichiarazioni trasmesse dai creditori al Commissario giudiziale, in quanto la menzionata norma diversamente dalla L. Fall., articolo 125, comma 2, in materia di concordato fallimentare – non fornisce alcuna indicazione sul luogo in cui tali dichiarazioni debbono pervenire, non essendo decisiva nel senso del deposito in Cancelleria la previsione della loro annotazione in calce al verbale da parte del Cancelliere”* (**Cass. Civ., n. 2326/2014**).

Ciò significa, in buona sostanza, che **il voto espresso al di fuori dell'adunanza dei creditori ha validità a prescindere dal momento della sua espressione**, posto che le disposizioni normative non contemplano un *dies a quo* dal quale far decorrere il termine per le comunicazioni del voto.

La Cassazione ha inoltre aggiunto che, nel processo di **formazione del consenso** sulla proposta presentata dal debitore, il **concordato preventivo** si orienta “*anche alla generale disciplina del perfezionamento dell'accordo negoziale*”. Sul punto, è però necessario accertare che il voto espresso dal creditore **sia riferito alla proposta concordataria definitivamente formulata dal debitore, atteso che, in caso contrario, la stessa non può avere efficacia ai fini di un'eventuale adesione alla stessa.**

Alla luce di tali assunti, la Corte ha ritenuto valido il voto espresso via pec dalla società ricorrente che, ai sensi dell'[articolo 180, comma 1, L.F.](#), in quanto creditrice dissidente, avrebbe dovuto ricevere dal debitore la **notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale**, per eventualmente costituirsi nel procedimento dieci giorni prima della stessa ([articolo 180, comma 2, L.F.](#)).

In considerazione del fatto che il giudizio di omologa si era celebrato in violazione del **contraddittorio** necessario, la Cassazione ha quindi **accolto il ricorso proposto**.

Ebbene, rinviando la causa al Tribunale di Cagliari, i giudici di legittimità hanno definitivamente statuito che **il voto espresso dal creditore**, ancorché con dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale a mezzo pec prima del deposito della relazione di cui all'[articolo 172 L.F.](#) e dell'adunanza dei creditori, è **valido**, purché trovi **esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore** “*e, se negativo, deve essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissidente a cui estendere necessariamente il contraddittorio in sede di giudizio di omologazione, ex art. 180 l. fall.*”.

Master di specializzazione

## LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### **La figura dell'imprenditore agricolo e l'utilizzo potenziale del fondo**

di Luigi Scappini

La **riforma del 2001**, come noto, ha rappresentato un punto di rottura per quanto riguarda il concetto di imprenditore agricolo e, in particolare, di quelle che sono le **attività qualificanti**.

Anteriormente la figura dell'**imprenditore agricolo** era saldamente **ancorata** a un concetto di **attività** direttamente e inscindibilmente **legata** al **fondo**, tant'è vero che lo stesso Legislatore fiscale vi ha agganciato la **redditività** in un connubio tutt'ora indissolubile.

Se tale scelta in passato non poteva prestare il fianco a critiche, l'attuale **evoluzione** del concetto di **agricoltura** ha comportato una sempre maggior **difficoltà** nel riconoscere in un **reddito** determinato **su base catastale** la giusta e corretta quantificazione delle effettive potenzialità reddituali di determinate attività.

Il sempre maggior **sviluppo tecnologico** applicato al comparto agricolo, **comporta la nascita** di **attività** che aspirano a essere **classificate** quali attività **connesse** a quelle **agricole ex se** (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali).

Tali attività, tuttavia, devono superare la “**barriera**” innalzata dal Legislatore civilistico attraverso l'introduzione di alcuni **requisiti** imprescindibili; infatti, l'**attività connessa**, che si ricorda **nasce** quale **commerciale** e solamente per **fictio iuris assurge** al ruolo di **connessa**, deve rispettare i requisiti di **unisoggettività** e **prevalenza**, nonché quello di **coerenza** con il **comparto economico** tra le attività esercitate.

Il requisito dell'**unisoggettività** sta a significare che **l'attività**, per essere considerata **connessa**, deve essere **esercitata** da un **soggetto** che *in primis* **svolge** una delle **attività agricole ex se**.

In altri termini, l'attività, per essere **connessa**, deve essere **esercitata** da un **imprenditore agricolo**.

Ecco che allora torna a essere **fondamentale** la corretta **definizione** delle **attività agricole** di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, che hanno subìto un corposo e sostanziale *restyling* in occasione della riforma del 2001.

Come noto, il **D.Lgs. 228/2001** ha riscritto integralmente l'[articolo 2135 cod. civ.](#), qualificante l'**imprenditore agricolo**, apportando sostanzialmente **3 novità**:

- **allargamento** del **concetto** di **fondo**, esteso anche al bosco e agli specchi di acqua;
- **introduzione** del concetto di **ciclo biologico** o di parte essenziale dello stesso e
- **potenzialità** e non più necessità dell'**esercizio** dell'attività **sul fondo**.

Proprio quest'ultimo elemento è stato oggetto di un'interessante **sentenza** della Corte di Cassazione, la [n. 12394 del 17.05.2017](#) con cui i Supremi giudici hanno ricordato come l'agricoltura, a prescindere dall'evoluzione della tecnica, rimane ancorata al **suolo**.

In effetti, la riforma aveva forse fuorviato allorquando la nuova formulazione dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) ha previsto che le attività considerate **agricole** sono quelle “*che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*”.

Tale affermazione comporta che l'**attività**, per essere considerata quale agricola, **non deve obbligatoriamente** essere svolta sul **fondo** ma comunque **potenzialmente** lo dovrebbe; il tutto, si precisa in una pura declinazione civilistica (fiscalmente senza un **reddito fondiario** da dichiarare l'attività sarà sempre ricondotta tra quelle di **impresa**. Un esempio in tal senso è la **pastorizia nomade**).

La **sentenza** a dire il vero, solamente in via incidentale, si interessa della natura agricola o meno dell'attività, in quanto l'oggetto del contendere attiene alla **giurisdizione**, speciale od ordinaria, cui compente il contendere intorno a un **contratto di comodato su di un fondo**.

I Supremi giudici approdano alla conclusione per cui “*appartiene alla competenza del Tribunale ordinario ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato alla attività prevalente di allevamento di animali quali cani e gatti, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, né riconducibile all'esercizio normale dell'agricoltura quale componente o fattore produttivo secondo la pratica zootechnica a quella connessa per l'impiego della forza lavoro animale o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame nel medesimo ciclo produttivo agrario*”.

Le **conseguenze** di tale arresto non sono di poco conto in quanto se ne evince, quale **corollario**, che, a parere dei Supremi giudici, l'attività di **allevamento di cani e gatti da affezione** non è qualificante per l'imprenditore **agricolo** in quanto non è atta a sfruttare le potenzialità del fondo.

I giudici interpretano correttamente l'[articolo 2135 cod. civ.](#); infatti, se è vero che il fondo non è più elemento imprescindibile, esso rimane comunque **potenziale**, da intendersi quale **utilizzabile**.

Ecco che allora emergono quelle **antinomie** che caratterizzano l'agricoltura quando si analizzano congiuntamente gli aspetti civilistici con quelli squisitamente fiscali. Nel nostro caso, ad esempio, si viene a delineare una situazione per cui l'**allevatore di cani**

**civilisticamente non** si può considerare quale **imprenditore agricolo** (ergo è un imprenditore commerciale) ma **dichiara un reddito** di natura **fondiaria** per **espressa previsione normativa**.

Master di specializzazione

## L'AZIENDA VITIVINICOLA: GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **Non accreditabile la ritenuta subita su servizi tecnici in assenza di convenzione**

di Davide Albonico

Con la **risposta n. 23 del 1° febbraio 2019** l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in seguito ad uno specifico intervento concernente l'interpretazione dell'[articolo 165 Tuir](#).

Il quesito della società istante verte su quale debba essere il corretto trattamento fiscale delle **ritenute operate per servizi tecnici resi all'estero** ovvero se, con riferimento al caso specifico, possa essere accreditabile il **credito d'imposta estero**.

L'attività della società istante, italiana, consiste nella fornitura di **servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell'ingegneria civile, dell'architettura e dell'urbanistica**, anche all'estero.

In particolare, nel corso del 2017, la stessa ha stipulato con una società cliente non residente un **contratto d'opera intellettuale** per la prestazione di servizi ingegneristici relativi alla realizzazione in loco di un hotel.

I **servizi di progettazione**, consistenti nella predisposizione dei disegni tecnici, sono stati realizzati integralmente in Italia, mentre **l'assistenza e la consulenza** necessarie sono state prestate nel sito di progetto, ovvero in territorio albanese, dal personale della società italiana.

Il cliente non residente, dopo aver subito una **contestazione da parte delle autorità fiscali estere per omesse ritenute**, ha comunicato alla società istante che avrebbe dovuto assoggettare i successivi pagamenti delle fatture dalla stessa emesse ad una **ritenuta del 15 per cento** sulla base della propria normativa interna.

A parere della società italiana, dopo aver specificato che la stessa non dispone di una stabile organizzazione in Albania, per inquadrare correttamente la fattispecie occorre rifarsi alle disposizioni della **Convenzione tra il Governo della Repubblica albanese e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali**.

In particolare, a prescindere dalla qualificazione del reddito dalla stessa prodotto, operata dall'Amministrazione fiscale estera, dovrebbe assumere rilevanza la disposizione dell'**articolo 2 della citata Convenzione**, la quale consente la sua applicazione alle imposte sul reddito, a prescindere dal sistema di riscossione.

Secondo tale impostazione, la società istante ritiene così che il prelievo che il cliente non residente intende effettuare a titolo di ritenuta sugli importi fatturati sia “**coperto” dal citato Trattato** e che, pertanto, le **imposte versate nello Stato estero attraverso la ritenuta operata dal proprio cliente**, in veste di sostituto d'imposta, possano formare oggetto di **credito d'imposta**, ai sensi dell'articolo [165 Tuir](#), per mitigare ovvero eliminare la doppia imposizione subita.

Di tutt'altro avviso invece l'Agenzia delle entrate che, proprio a seguito di un'attenta analisi della **Convenzione bilaterale**, ritiene che l'eventuale ritenuta subita dalla società istante nello Stato estero **non possa costituire oggetto di credito d'imposta in Italia**, non essendo conforme alle disposizioni convenzionali in essa presenti.

Innanzitutto viene chiarito come i **servizi resi** dalla società italiana sono qualificati, in base alla normativa locale, come “**servizi tecnici**” e pertanto correttamente assoggettabili ad imposizione con **ritenuta alla fonte nella misura del 15 per cento**.

In secondo luogo l'Agenzia ricorda come, in base all'**articolo 7 della Convenzione bilaterale**, ed in coerenza con quanto indicato nel Commentario al medesimo articolo del Modello di Convenzione OCSE, il **reddito d'impresa prodotto** dalla società italiana nello Stato estero, in assenza di stabile organizzazione, **deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza** della stessa, salvo specifiche disposizioni convenzionali.

Non prevedendo, nel caso specifico, tale Convenzione alcuna disposizione applicabile ai redditi derivanti dalla prestazione di “servizi tecnici” o di servizi analoghi, l'Agenzia ritiene pertanto che **non sia possibile “accreditare” la ritenuta subita dalla società istante nello Stato estero**, in qualità di Stato della fonte.

Inoltre, sempre a parere dell'Amministrazione finanziaria, nemmeno l'**articolo 12** della citata Convenzione (“Canoni”), che prevede una **potestà impositiva concorrente** dello Stato di residenza del percettore e di quello della fonte del reddito, potrebbe essere applicato al caso concreto in quanto:

- **non è stato sviluppato** alcun disegno, modello o progetto già esistente;
- i progetti predisposti, che diventano e rimangono di proprietà di entrambe le parti, **non sono opere dell'ingegno**;
- i servizi di consulenza e assistenza prestati **non sono riconducibili** alla cessione di informazioni riguardanti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (c.d. **know how**), in quanto la società istante **non trasferisce alcuna conoscenza tecnica**, ma mantiene un ruolo di supervisione e coordinamento nello sviluppo del progetto.

In conclusione, poiché **ai sensi della Convenzione** le prestazioni fornite dalla società istante ricadono nel campo d'applicazione dell'**articolo 7** della stessa che, come detto, in assenza di stabile organizzazione all'estero, attribuisce la **potestà esclusiva dell'imposizione all'Italia quale Stato di residenza**, la **ritenuta** eventualmente applicata dal cliente non residente, all'atto

del pagamento delle fatture, **non è accreditabile in Italia.**

Va ricordato infine come, in ogni caso, al fine di **neutralizzare la doppia imposizione subita** nello Stato della fonte e della residenza, la società istante ha la **facoltà di attivare la procedura** prevista nello stato estero per la **richiesta di rimborso** della ritenuta iva subita.

Seminario di specializzazione

## IL MODELLO OCSE 2017 E LA CONVENZIONE MULTILATERALE BEPS: L'IMPATTO SUI TRATTATI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)